

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmati.

Estratto

IL PRESIDENTE

f.to TURINETTI Ing,. Tommaso

IL SEGRETARIO

f.to D’ALESSANDRO Dott. Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Consorzio il ...2 dicembre 2013... per 15 giorni consecutivi ed inviato contemporaneamente ai Comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

Il 2 dicembre 2013 IL SEGRETARIO
f.to D’ALESSANDRO Dott. Giovanni

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Il 2 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
D’ALESSANDRO Dott. Giovanni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- a) In quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità (art. 47, comma 2) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
 - b) In quanto **soggetta** a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 45 ☐ comma 1 ☐ comma 2 ☐ comma 4
- Trasmessa con elenco n. pervenuto al CO.RE.CO. in data
elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data (art. 46, comma 4)

per la scadenza del termine di 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.
(art. 46, comma 1)
per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 46, comma 5)
prov. n. del

Trasmessa ai comuni consorziati con elenco n. ...3/2013.... in data ...2 dicembre 2013...

IL SEGRETARIO
D’ALESSANDRO Dott. Giovanni

Il

CONSORZIO PER ARGINATURA E SISTEMAZIONE
TORRENTE BANNA - BENDOLA
Piazza Vittorio Emanuele n. 18 – 10076 - Nole

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 8

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO CONSORTILE

L’anno duemilatredici, addì ventuno del mese di novembre alle ore 18:00 in prima convocazione, nel municipio di Nole e nella solita sala delle adunanze, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunita l’Assemblea consorziale in prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COMUNI PRESENTI:

- 1) AIROLA Pietro Luigi – assessore delegato del Comune di Balangero
- 2) TURINETTI Tommaso – Sindaco del Comune di Mathi
- 3) SPINGORE Lorenzo – Sindaco del Comune di Grosso
- 4) PICAT RE Franco – assessore delegato del Comune di San Maurizio can.se
- 5) DE ZUANNE Emanuele – Sindaco del Comune di Volpiano
- 6) MERLO Fulio – Vice Sindaco del Comune di Brandizzo
- 7) VIANO Roberto – Sindaco del Comune di Nole
- 8) COLOMBATTO Sergio – Sindaco del Comune di San Francesco al Campo

COMUNI ASSENTI:

- 1) BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO Francesco – Sindaco del Comune di Ciriè
- 2) CHIAUDANO Eligio – Sindaco di San Carlo C.se
- 3) Commissione straordinaria – del Comune di Leini

Assiste alla seduta il Segretario Sig. D’Alessandro dott. Giovanni

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è riportata su CD n. 4/2013 di registrazione della seduta.

Si da atto che in assenza del presidente dell'assemblea consorziale ne assume le funzioni il Vice-Presidente Ing. Tommaso Turinetti che presiede la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO CONSORTILE.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine:

a) alla regolarità tecnica
Favorevole

Il Ragioniere Consorziale
Bertino Lorenzo

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

DATO ATTO che a votazione avvenuta del precedente punto all'ordine del giorno e prima di iniziare la trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra nella sala in cui si tiene l'assemblea il Sindaco del Comune di San Francesco al Campo, Signor Colombatto Sergio, per cui il numero dei comuni presenti da sette sale ad otto;

VISTO il vigente statuto consortile allegato al nuovo atto costitutivo stipulato in data 16 dicembre 1995 a rogito del notaio Oscar Sebastianelli di Torino, rep n. 112.170 del 16 dicembre 1995;

RILEVATO che, dato il lasso di tempo trascorso dalla sua approvazione, alcune disposizioni non sono più conformi alla normativa vigente mentre alcune altre non rispecchiano più le esigenze operative del consorzio, per cui si rende opportuno operare una loro parziale riforma per adeguarle alla realtà odierna.

VISTO l'art. 21 del vigente statuto consortile recante norme per le modifiche statutarie, il quale prevede la possibilità in capo all'assemblea di modificare lo statuto con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di quaranta giorni e che le modifiche si intendono approvate ove conseguano un voto favorevole dei componenti dell'assemblea che rappresenti il settanta per cento delle quote di partecipazione;

RITENUTO pertanto, per i motivi sopra specificati, di modificare lo statuto consortile per meglio adeguarlo alle attuali esigenze operative;

UDITA la relazione illustrativa del presidente della seduta;

VISTO il testo delle modifiche che si ritiene di dover apportare al vigente statuto consortile;

VISTO lo statuto consortile;

UDITI gli interventi dei partecipanti alla seduta registrati sul CD n. 4/2013;

DOPO breve discussione;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non è stato rilasciato parere sulla regolarità contabile in quanto esso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio del Consorzio;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sopra riportato, espresso dal ragioniere consorziale, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Comuni presenti n. 8, Comuni astenuti n. zero, Comuni votanti n. 8, Comuni favorevoli n. 8 (AIROLA PIETRO Luigi, assessore delegato dal Sindaco del Comune di Balangero, per quote n. 88; COLOMBATTO Sergio, Sindaco del Comune di San Francesco al Campo, per quote n. 104; TURINETTI Tommaso, Sindaco del Comune di Mathi, per quote n. 35; SPINGORE Lorenzo, Sindaco del Comune di Grosso, per quote n. 26; VIANO Roberto, Sindaco del Comune di Nole, per quote n. 27; MERLO Fulio, vice Sindaco del Comune di Brandizzo, per quote n. 54; PICAT RE Franco, assessore delegato dal Sindaco del Comune di San Maurizio Canavese, per quote n. 19; DE ZUANNE Emanuele, Sindaco del Comune di Volpiano, per quote n. 169; per un totale complessivo di n. 522 quote), Comuni contrari n. zero;

ACCERTATO che i voti favorevoli rappresentano il numero complessivo di n. 522 quote, superiore al quorum previsto dallo statuto consortile affinché la presente deliberazione si consideri validamente assunta;

3. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritti dal ragioniere e in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto che legittimamente lo sostituisce.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

ART. 21 – MODIFICA DELLO STATUTO

1. Il Presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'assemblea consorziale.

2. Le modifiche si intendono approvate se la deliberazione consegue il voto favorevole di tanti componenti dell'assemblea aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo i due terzi del totale dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

3) DI FARE ESPRESSO rinvio, per la parte rimanente della normativa statutaria a quanto già previsto dal vigente statuto

4) DI PRENDERE ATTO della necessità di una nuova approvazione, in seconda lettura, della presente riforma ad intervallo non minore di quaranta giorni dalla data odierna.

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI APPORTARE, ai sensi dell'art. 21 dello statuto consortile, le seguenti modifiche allo statuto medesimo:

All'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'assemblea è convocata dal presidente, o in caso di mancanza, assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente. In caso di mancanza, assenza o impedimento anche del vice presidente l'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco in carica del comune consorziato detentore del maggior numero di quote consortili. L'assemblea è convocata con lettera fatta pervenire ad ogni componente, utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione, recante l'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, salvo i casi di urgenza, per i quali è sufficiente che sia fatto pervenire 24 ore prima.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

ART. 5 - ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta da uno dei sindaci che la compongono, nominato presidente del consesso, nella prima seduta, con deliberazione assembleare che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

2. l'assemblea ha la facoltà di nominare un vice presidente con le stesse modalità e maggioranza richieste per la nomina del presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso sua mancanza, assenza o impedimento.

3 Le sedute assembleari sono di prima e seconda convocazione. Nelle sedute di prima convocazione l'assemblea non può deliberare se non intervengono un numero di componenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono minimo la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un numero di componenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono minimo un terzo del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

4. Le sedute sono pubbliche, salvo il caso che si esprimano giudizi sulla qualità di persone, nel qual caso sono segrete.

5. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni, per essere validamente assunte, devono conseguire almeno il voto favorevole di tanti componenti presenti aventi diritto al voto i cui comuni rappresentati detengono almeno la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti dei componenti votanti. La presente disposizione non si applica a quelle deliberazioni per le quali sono espressamente previsti degli specifici quorum strutturali e funzionali, applicandosi in tal caso la norma specifica di riferimento.

6. Le deliberazioni sono adottate con votazione palese.

7. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

All'art. 6, i commi 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea consorziale, subito dopo l'elezione del presidente, con deliberazione che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo il 70% del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

7. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare un consigliere di amministrazione, si dovrà procedere alla sua sostituzione nel termine di tre mesi. La sostituzione dovrà essere effettuata con deliberazione dell'assemblea consorziale che deve riportare il voto favorevole di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo il 70% del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo.

All'art. 8, i commi 2 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

2. L'avviso di convocazione va portato a conoscenza di tutti i consiglieri utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione.

6. Le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente della seduta e dal segretario.

All'art. 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di mancanza, assenza, impedimento o per espressa determinazione del presidente medesimo.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

ART.12 – DELIBERAZIONI, PUBBLICAZIONE E CONTROLLO

1. Le deliberazioni dell'assemblea consorziale e del consiglio di amministrazione sono pubblicate mediante affissione all'Albo del consorzio per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni dell'assemblea consorziale sono altresì trasmesse ai comuni consorziati, per essere pubblicate all'albo pretorio dei comuni medesimi per la durata di quindici giorni consecutivi.

La trasmissione può essere fatta utilizzando qualsiasi mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e la ricezione.;

3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio del consorzio ed in quello dei Comuni consorziati laddove necessari.

4. Nei casi di urgenza, le deliberazioni dell'assemblea consorziale e del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente esecutive con apposita separata votazione.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le relative norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Su ogni proposta di deliberazione dell'assemblea consortile e del consiglio di amministrazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del ragioniere in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. I responsabili del servizio vengono nominati con provvedimento del presidente del consorzio o di chi legittimamente lo sostituisce.

All'art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Segretario del consorzio è un segretario comunale in servizio in uno dei comuni consorziati. In mancanza può essere nominato un segretario comunale in servizio in un comune diverso da quelli consorziati oppure collocato in pensione.

All'art.15, comma 5, la frase contrassegnata dalla lettera n) recante la dicitura:“controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento” è soppressa e l'attuale lettera o) diventa n);

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

ART.17 – IL REVISORE DEI CONTI

1.Il revisore dei conti è eletto dall'assemblea col voto favorevole minimo di tanti componenti aventi diritto di voto, i cui comuni rappresentati detengono minimo la maggioranza assoluta del totale complessivo dei voti assegnati ai comuni consorziati dall'atto costitutivo, tra cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale nonché quelli professionali, comprovanti l'idoneità alle funzioni, comprovati dall'iscrizione ad uno degli albi professionali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2.Si applicano al revisore dei conti, in quanto compatibili, le norme contenute negli artt. 52, 53, 54 e 55 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, e del titolo VII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle del D.M. del 4 ottobre 1991.

Dopo l'art. 19 è inserito il seguente articolo 19 bis

ART. 19 BIS – ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO.

1. Tutte le entrate sono rimosse dal tesoriere dell'ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.

2. Il pagamento di qualsiasi spesa, a mezzo del tesoriere, è disposto con l'emissione di regolare mandato.